

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 149/42/2012**

**In fatto e in diritto**

Il ricorso del sig. In. non può essere accolto.

Va ricordato che "in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l'acquisto della "prima casa" trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell'immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non ostandovi l'obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell'art. 1 cit., la quale da rendersi ordinariamente nell'atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio, ovvero sia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell'atto all'Amministrazione finanziaria" cass. N 21379/2006).

Ciò posto, in effetti, non risulta che l'interessato, al momento della registrazione, abbia richiesto l'applicazione del beneficio.

Inoltre, va detto, che neppure dagli atti del contenzioso emerge riscontro circa i presupposti del beneficio richiesto (certificazioni comunali, residenza ecc.).

Possono compensarsi le spese.

**P.Q.M.**

La Commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.